



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. – Uff. IV

***GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE***

L'esigenza di realizzare una "Guida alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale" nasce dalla esperienza quotidiana presso l'Ufficio IV della DGIEPM.

Esperienza che ha evidenziato quanto la disinformazione, la difficoltà da parte di molti Uffici giudiziari di accedere alla rete Internet, nonché la non immediata reperibilità di strumenti di lavoro (codici, manuali, raccolte varie), da parte degli operatori privati e istituzionali della giustizia, contribuiscano a far lievitare ulteriormente i tempi notoriamente già lunghi del procedimento di notifica.

Il lavoro capillare di "istruzioni per l'uso", svolto prevalentemente al telefono, talvolta mediante invio per fax del materiale richiesto e, negli ultimi tempi, anche a mezzo di posta elettronica, ha consentito di ottenere un risultato che riteniamo più che soddisfacente.

Il numero delle pratiche relative alla materia in questione, trattate da questo Ufficio, è passato da 908 nell'anno 2000 a 480 a fine 2004. Verosimilmente anche l'anno in corso si chiuderà con una ulteriore diminuzione.

Come è accaduto? Sicuramente non è diminuito il numero delle cause civili che i Tribunali italiani devono smaltire ogni anno.

Questo Ufficio ha semplicemente cessato di fungere da centro di smistamento della corrispondenza proveniente dalle Autorità giudiziarie civili italiane ed è diventato, per contro, il punto di riferimento per studi legali, uffici giudiziari e talvolta anche privati cittadini, sovente confusi da informazioni discordanti o non aggiornate sulla normativa in vigore.

Si auspica che la realizzazione della "Guida" e la sua pubblicazione su Internet, possano agevolare l'iter di espletamento delle notifiche, portando maggiore chiarezza in materia.

Prima edizione: dicembre 2002

Per eseguire dall'Italia la notifica all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile o commerciale è opportuno, inizialmente, consultare la seguente **tabella**:

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE L'AJA 1.3.1954	CONVENZIONE L'AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
AFGHANISTAN				
ALBANIA		13.12.2010	1.7.2007	
ALGERIA	Algeri 22.7.2003, in vigore dal 13.12.2006			
ANDORRA				
ANGOLA				
ANTIGUA E BARBUDA			1.11.1981	
ARABIA SAUDITA				
ARGENTINA	Roma 9.12.1987	9.7.1988	1.12.2001	
ARMENIA		29.1.1997		
AUSTRALIA	Londra 17.12.1930		1.11.2010	
AUSTRIA	Vienna 30.6.1975			31.5.2001
AZERBAIJAN				
BAHAMAS			1.2.1998	
BAHREIN				
BANGLADESH				
BARBADOS			1.10.1969	
BELGIO				31.5.2001
BELIZE			1.5.2010	
BENIN				
BIELORUSSIA	Roma 25.1.1979	25.8.1991	1.2.1998	
BOLIVIA				
BOSNIA- ERZEGOVINA		6.3.1992	1.2.2009	
BOTSWANA			1.9.1969	
BRASILE	Roma 17.10.1989			
BRUNEI				
BULGARIA	Roma 18.5.1990			1.1.2007
BURKINA FASO				
BURUNDI				
CAMBOGIA				
CAMERUN				
CANADA	Londra 17.12.1930		1.5.1989	
CAPO VERDE				
CENTRAFRICA				
CIAD				
CILE				
CINA	Pechino 20.5.1991	23.4.68 (solo Macao)	1.1.1992	
CIPRO				1.5.2004
CITTA' DEL VATICANO	Roma 6.9.1932	17.5.1967		
COLOMBIA				
COMORE				
CONGO				
COREA			1.8.2000	
COSTA D'AVORIO				
COSTA RICA				
CROAZIA		8.10.1991	1.11.2006	
CUBA				
DANIMARCA				20.11.2007
DOMINICA				
ECUADOR				

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
EGITTO	Roma 2.4.1974	16.11.1981	10.2.1969	
EL SALVADOR				
EMIRATI ARABI UNITI				
ERITREA				
ESTONIA				1.5.2004
ETIOPIA				
FIJI				
FILIPPINE				
FINLANDIA				31.5.2001
FRANCIA	Roma 12.1.1955			31.5.2001
GABON				
GAMBIA				
GEORGIA				
GERMANIA				31.5.2001
GERUSALEMME				
GHANA				
GIAMAICA				
GIAPPONE	Tokyo 5.10.1937	26.7.1970	27.7.1970	
GIBUTI				
GIORDANIA				
GRAN BRETAGNA	Londra 17.12.1930			31.5.2001
GRECIA				31.5.2001
GRENADA				
GUATEMALA				
GUINEA				
GUINEA BISSAU				
GUINEA EQUATORIALE				
GUYANA				
HAITI				
HONDURAS				
INDIA			1.8.2007	
INDONESIA				
IRAN				
IRAQ				
IRLANDA				31.5.2001
ISLANDA		31.7.2009	1.7.2009	
ISRAELE		19.8.1968	13.10.1972	
KAZAKISTAN				
KENIA				
KIRGHIZISTAN		14.8.1997		
KOSOVO				
KUWAIT	Al Kuwait 11.12.2002 in vigore dal 21.12.04		1.12.2002	
LAOS				
LESOTHO				
LETONIA				1.5.2004
LIBANO	Beirut 10.7.1970	7.1.1975		
LIBERIA				
LIBIA				
LIECHTENSTEIN				
LITUANIA				1.5.2004
LUSSEMBURGO				31.5.2001

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
MACEDONIA		17.11.1991	1.9.2009	
MADAGASCAR				
MALAWI			1.12.1972	
MALAYSIA	Londra 17.12.1930			
MALDIVE				
MALI				
MALTA				1.5.2004
MAROCCO	Roma 12.2.1971	14.9.1972		
MAURITANIA				
MAURITIUS				
MESSICO			1.6.2000	
MOLDOVA	Roma 07.12.2006	3.11.1993		
MONACO PRINC.			1.11.2007	
MONGOLIA				
MONTENEGRO		3.6.2006		
MOZAMBICO				
MYANMAR				
NAMIBIA				
NEPAL				
NICARAGUA				
NIGER				
NIGERIA				
NORVEGIA		20.7.1958	1.10.1969	
NUOVA ZELANDA	Londra 17.12.1930			
OMAN				
PAESI BASSI				31.5.2001
PAKISTAN			1.8.1989	
PANAMA				
PARAGUAY				
PERU'				
POLONIA	Varsavia 28.4.1989			1.5.2004
PORTOGALLO				31.5.2001
QATAR				
REP. CECA	Praga 6.12.1985			1.5.2004
REP.DEM. CONGO				
REP. DOMINICANA				
REP. SLOVACCA	Praga 6.12.1985			1.5.2004
ROMANIA	Bucarest 11.11.1972			1.1.2007
RUANDA				
RUSSIA	Roma 25.1.1979	26.7.1967	1.12.2001	
SALOMONE				
SAN MARINO	Roma 31.3.1939		1.11.2002	
SAO TOME' E PRINCIPE				
SENEGAL				
SERBIA		27.4.1992		
SEYCHELLES			1.7.1981	
SIERRA LEONE				
SINGAPORE	Londra, 17.12.1930			
SIRIA				
SLOVENIA	Roma 3.12.1960			1.5.2004
SOMALIA				
SPAGNA	Madrid 22.5.1973			31.5.2001
SRI LANKA			1.6.2001	

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA				
ST. VINCENT E GRENADINE			27.10.1979	
STATI UNITI D'AMERICA			10.2.1969	
SUD AFRICA				
SUDAN				
SURINAME		7.9.1977		
SVEZIA				31.5.2001
SVIZZERA		5.7.1957	1.1.1995	
SWAZILAND				
TAGIKISTAN				
TANZANIA	Londra 17.12.1930			
THAILANDIA				
TOGO				
TONGA				
TRINIDAD- TOBAGO				
TUNISIA	Roma 15.11.1967			
TURCHIA	Roma 10.8.1926	11.7.1973	28.4.1972	
TURKMENISTAN				
TUVALU				
UCRAINA	Roma 25.1.1979	24.8.1991	1.12.2001	
UGANDA				
UNGHERIA	Budapest 26.5.1977			1.5.2004
URUGUAY				
UZBEKISTAN		2.12.1996		
VANUATU				
VENEZUELA			1.7.1994	
VIETNAM				
YEMEN				
ZAMBIA				
ZIMBABWE				

Accanto al Paese di destinazione appaiono, ove applicabili, le Convenzioni bilaterali, le multilaterali firmate a L'Aja il 1° marzo 1954 e il 15 novembre 1965 nonché il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1348/2000.

Si rimanda alla terza edizione del *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale* (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi, Giuffrè ed., Milano 1999) per la consultazione del testo delle Convenzioni citate.

Si riportano di seguito, ad ogni buon fine, gli estremi delle Convenzioni bilaterali:

ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006);

ARGENTINA : Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988);

AUSTRIA: Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile (Vienna 30.6.1975 – L. n.342 del 2.5.1977 – G.U. 173 del 27.6.1977);

BRASILE: Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

BULGARIA: Convenzione per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18.5.1990 – L. n. 338 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

CINA: Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994);

CITTA' DEL VATICANO: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell'8.5.1933);

EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977);

FRANCIA: Convenzione concernente la reciproca assistenza giudiziaria e sul rilascio degli atti di stato civile (Roma, 12.1.1955 – L. n. 155 del 19.2.1957 – G.U. 87 del 4.4.1957);

GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938);

GRAN BRETAGNA : Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

JUGOSLAVIA (ex): Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962);

KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 - L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004);

LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971- L. n. 1043 del 12.12.1973 – G.U. 83 del 28.3.1974);

POLONIA: Convenzione per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Varsavia, 28.4.1989 – L. n. 338 del 5.10.1991 – G.U. 256 del 31.10.1991);

REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6.12.1985 – L. n. 396 del 30.11.1989 – G.U. 291 del 14.12.1989);

ROMANIA: Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Bucarest, 11.11.1972 – L. n. 127 del 20.2.1975 – G.U. 112 del 29.4.1975);

RUSSIA: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 – L. n. 766 dell'11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985).

SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall'accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939- G.U. 217 del 16.9.1939;

SPAGNA: Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid, 22.5.1973 – L. n. 605 del 1° settembre 1977 – G.U. 233 del 27.8.1977);

TUNISIA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione (Roma, 15.11.1967- L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971);

TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930);

UNGHERIA: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Budapest, 26.5.1977 – L. n. 512 del 23.7.1980 – G.U. n. 241 del 3.9.1980).

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “**via diplomatica normale**”, l'Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione **direttamente** all'Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l'inoltro alle Autorità locali.

La Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della **Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile**.

Per una rapida consultazione delle due Convenzioni multilaterali sopracitate, si raccomanda di visitare il sito (periodicamente aggiornato) della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17).

Oltre al testo integrale delle Convenzioni, sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato membro in relazione all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

Il **Regolamento (CE)1393/2007**, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto Regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi degli **articoli 37 e 77 del DL 3 febbraio 2011, n.71 che sostituisce il DPR 5.1.1967, n. 200**, mediante invio di due copie dell'atto (con traduzione se il destinatario è straniero) **direttamente** alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.

Gli indirizzi sono reperibili su Internet (www.esteri.it/ministero/rappresentanze).
Ad adempimenti conclusi, la Rappresentanza italiana all'estero restituirà **direttamente** all'Ufficiale giudiziario richiedente la relata di notifica.

“(...) soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” si applicano le disposizioni dell'art. 142 c.p.c.

Così recita il secondo comma dell'articolo predetto, aggiunto dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1981, n. 42 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965), quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10.

La Convenzione del 1965, infatti, a differenza di altri accordi, per la prima volta si preoccupa di regolare (artt. 15 e 16), anche gli effetti derivanti dalla trasmissione e dalla consegna dell'atto, allo scopo di portare effettivamente l'atto stesso a conoscenza del destinatario e, di conseguenza, precisare il momento in cui la notificazione deve ritenersi conclusa e produttiva di effetti giuridici.

Quando il destinatario straniero di un atto è **irreperibile** in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il **luogo di ultima residenza all'estero** dell'interessato.

In detta ipotesi, l'applicazione delle modalità di cui all'art. 143 c.p.c. presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, riceve l'atto per l'eventuale affissione alla casa comunale straniera, o equivalente, ove esistente.

CASI PARTICOLARI

Poiché, come noto, l'Italia e **Taiwan (Repubblica di Cina)** non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese se il destinatario è straniero, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (**Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center - Kelung Road, 333-Suite 1808 Floor 18-110 – Taipei, Taiwan R.O.C.**) che ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Per quanto riguarda **Cuba, Panama, Colombia e Uruguay**, Paesi non firmatari di Convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile e commerciale, né di Accordi bilaterali con l'Italia, si ricorda che l'ordinamento giuridico degli stessi non consente alle Rappresentanze diplomatico-consolari di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari **a cittadini cubani, panamensi, colombiani e uruguayani** configurando le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.

Pertanto, gli atti da notificare (3 copie con traduzione giurata in lingua spagnola) vanno trasmessi alle competenti Ambasciate italiane, che ne cureranno i seguiti, accompagnati da una Lettera di richiesta appositamente predisposta dal Ministero della Giustizia (v. allegato A).

Le Autorità cubane impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento della notifica/rogatoria.

Gli atti da notificare a Panama e in Colombia necessitano anche della legalizzazione mediante apostille.

N.B.: la legalizzazione è richiesta anche per gli atti da notificare a soggetti non italiani residenti in Cile e in Costa Rica.

Le notifiche al personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche straniere e le Organizzazioni internazionali in Italia, agli Stati esteri chiamati in causa in persona dell'Ambasciatore visto quale rappresentante dello Stato o con riferimento all'Ambasciata in Italia e alle Ambasciate estere chiamate in causa impersonalmente o in persona dell'Ambasciatore pro tempore, vanno indirizzate al MAE - **Cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio II.**

Allegato A

FAC-SIMILE DI RICHIESTA

Prot.

data,

Alla competente Autorità
della Repubblica di
(Cuba/Panama/Colombia/
Uruguay)

OGGETTO: notificazione di atti giudiziari nel territorio della Repubblica di
(Cuba/Panama/Colombia/Uruguay)

Si richiede formalmente alle competenti Autorità
(cubane/panamensi/colombiane) l'espletamento dell'allegata richiesta di commissione rogatoria
concernente la notifica di un atto giudiziario destinato
a.....

(da completare di volta in volta con le generalità, la nazionalità e l'esatto indirizzo all'estero della
parte destinataria dell'atto da notificare).

Si precisa che la notificazione viene richiesta per l'udienza
del.....e deve essere effettuata entro il

Firmato

(Il Presidente della Corte di Appello o del
Tribunale a seconda dell'UNEP, presso la Corte
di Appello o presso il Tribunale, da cui proviene
la documentazione che si inoltra all'estero)

N.B.: La presente richiesta deve essere munita di traduzione ufficiale in lingua spagnola.